



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BATTISTA, ORELLANA e PANIZZA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2016**

Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell’identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali

ONOREVOLI SENATORI. - L'era in cui viviamo è convenzionalmente definita «dell'informazione». Questo concetto nuovo, nato in ambito tecnologico ma che ha contaminato un gran numero di discipline scientifiche, ha permesso la conoscenza, la ricerca, la formazione e la trasmissione di informazioni molte volte destinate a pochi.

L'informazione che ne deriva, per sua natura espansiva proprio perché produce altra informazione, si contraddistingue per qualità e quantità di notizie con l'eventualità, molte volte concreta, di essere alterata e modificata.

Sicuramente lo sviluppo di *internet* ha potenziato tutto questo in modo esponenziale: una certa notizia, una volta immessa nel circuito telematico, si diffonde rapidamente con modalità definite virali e diventa reperibile - a volte addirittura non tracciabile - a distanza di anni.

Anche l'utilizzo illecito e smodato dei cosiddetti *social network*, nonché la diffusione delle affermazioni che compaiono su tali siti, devono far pensare ad una regolamentazione o dei «filtri» di autenticazione, per tutelare allo stesso tempo la libertà di espressione ma anche il pericolo di degenerazioni, offese o cattiva informazione.

Un altro aspetto, poi, è che la rete, attraverso i suoi utenti, si autoalimenta di contenuti informativi riproducendo repliche e creando nuove, ma pur sempre identiche, fonti di informazione. Il pregiudizio prodotto diventa oggettivamente irreparabile se si considerano le caratteristiche proprie della rete, per le quali risulta spesso impossibile che una data notizia, una volta immessa, possa essere definitivamente eliminata dal mondo del *web*, essendo destinata a quella che è stata definita «eternità mediatica».

La permanenza o la ultrattività dell'articolo sulla rete, come anche un commento sui *social network*, circola incessantemente attraverso i canali telematici, dal momento che altri siti *web* richiamano a loro volta contenuti informativi presenti altrove, creando un percorso ininterrotto e senza fine.

Nondimeno, l'interazione, il confronto e il dibattito in rete che derivano dalla interconnessione tra più soggetti, possono generare a volte contenuti giuridicamente rilevanti.

Di qui l'importanza di accedere e padroneggiare con consapevolezza le nuove tecnologie digitali, ormai veicoli privilegiati di trasmissione di informazioni e saperi.

Rendere trasparente il sistema delle piattaforme sociali, ha degli effetti sia in termini di qualità delle informazioni che di sicurezza per le notizie ivi contenute perciò, rappresenta sia una garanzia per l'accesso alle informazioni, ma anche un uso responsabile del confronto virtuale. Prevedere, quindi, sistemi e servizi tecnologici, nonché una adeguata regolamentazione che permettano la tracciabilità dell'attività dell'utente-autore è ormai priorità sia dal punto di vista sociale che normativo.

L'articolato proposto prevede una delega al Governo per l'introduzione di sistemi, servizi tecnologici e idonea regolamentazione, atti a garantire la tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali da parte delle autorità competenti in caso di reati commessi mediante *internet*.

Per i motivi sopra illustrati auspichiamo una celere approvazione del presente disegno di legge delega.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Allo scopo di riconoscere piena tutela dell'identità personale nelle piattaforme di reti sociali, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi finalizzati al conseguimento della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali, anche al fine dell'intervento da parte delle autorità competenti in caso di reati commessi mediante *internet*.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fermo restando quanto stabilito dal titolo V del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedere l'introduzione di sistemi, servizi tecnologici e idonea regolamentazione, atti a garantire la certezza della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali, anche al fine dell'intervento da parte delle autorità competenti in caso di reati commessi mediante *internet*;

b) adeguare la normativa vigente in materia di conservazione dei dati di traffico, al fine di rendere certa ed efficace la tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali da parte delle autorità competenti;

c) prevedere un sistema sanzionatorio individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione per i soggetti interessati dalla normativa introdotta dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge.

3. Lo schema o gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1, ovvero successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2 e con la procedura di cui al comma 3.

5. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.